



ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI
E LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE

LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190
***“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO
ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO
(LEGGE DI STABILITÀ 2015)”***

IN GAZZ. UFF. 29 DICEMBRE 2014 N. 300 S.O.
(in vigore dal 1 gennaio 2014, salvo diverso termine indicato nelle singole disposizioni)

DISPOSIZIONI DI INTERESSE

AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 2/2015

<p>REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DEL CEDENTE DI CREDITI CERTIFICATI MEDIANTE PIATTAFORMA ELETTRONICA (Art. 1, comma 18)</p>	<p>La disposizione, mediante aggiunta del comma <i>7 quinquies</i> all'art. 37 del D.L. 66/2014, stabilisce, in relazione alla cessione dei crediti certificati, che la regolarità contributiva del cedente sia definitivamente attestata dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, allegato all'atto di cessione (<i>tale ipotesi va peraltro verificata alla luce del divieto per le pubbliche amministrazioni di acquisire certificati dai soggetti privati</i>) o comunque acquisito dalla pubblica amministrazione ceduta.</p>
<p>COMPENSAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI (Art. 1, comma 19)</p>	<p>La legge di stabilità in esame <u>estende all'anno 2015</u> l'applicabilità delle norme di cui all'art. 12, comma <i>7-bis</i>, del D.L. 145/2013 che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.</p>
<p>PROROGA DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (art. 1, comma 47)</p>	<p>Il comma in esame, mediante modifica degli articoli 14 e 16 del D.L. 63/2013 dispone una proroga delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (50 per cento) e di riqualificazione energetica (60 per cento), con alcune innovazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la detrazione del 65 per cento è estesa alle spese sostenute, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015, per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro; – la suddetta detrazione è altresì estesa alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro; – per gli interventi in funzione antisismica realizzati fino al 31 dicembre 2015 la detrazione passa dal 50 al 65 per cento.

<p>PIANO EDILIZIA SOCIALE (Art. 1, comma 235)</p>	<p>Per l'attuazione del Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la realizzazione degli altri interventi di edilizia sociale richiamati dall'art. 4, comma 2, del D.L. 47/2014 viene autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e 40 milioni di euro per l'anno 2018. Alle medesime finalità concorre l'importo complessivo di 270,431 milioni di euro derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del D.L. 145/2013, in ragione di 34,831 milioni di euro per l'anno 2014, di 6,277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di 30,277 milioni di euro per l'anno 2018, di 39,277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 33,019 milioni di euro per l'anno 2021 e di 24,973 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.</p>
<p>DESTINAZIONE RISORSE SBLOCCA-CANTIERI (Art. 1, comma 238)</p>	<p>Mediante integrazione dell'art. 3, comma 3 del D.L. 133/2014, è stabilito che una somma pari a 50 milioni di euro, nell'ambito della quota di 100 milioni del Fondo sblocca cantieri destinata ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, sarà agli stessi assegnata per i seguenti interventi: interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza di beni pubblici, di completamento di opere in corso di esecuzione nonché di miglioramento infrastrutturale. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati gli interventi e le procedure di attuazione.</p>
<p>ESTENSIONE DEL CONCORSO DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO AGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA (Art. 1, commi 398 e 399)</p>	<p>La Legge di stabilità 2015 amplia la misura del concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni ad autonomia ordinaria già stabilito dall'art. 46, commi 6 e 7, del D.L. 66/2014 per gli anni 2015-2017. Nella fattispecie, tale concorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è esteso al 2018; - è incrementato di 3.452 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018.
<p>PIANO NAZIONALE DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE (Art. 1, commi 431-434)</p>	<p>Le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 431 a 434 della L. 190/2014 in esame prevedono l'assegnazione di risorse finanziarie, pari a 50 milioni di euro per il 2015, e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, per l'attuazione degli interventi che saranno inseriti nel "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate", la cui predisposizione è attribuita alla competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p> <p>Nello specifico il Piano è costituito dai progetti che i Comuni interessati potranno presentare alla Presidenza del Consiglio entro il 30 giugno 2015, in base ad un apposito bando da approvare con D.P.C.M. A detto Decreto, in particolare, è demandata la costituzione di un Comitato per la valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale, la individuazione della documentazione che i comuni devono allegare ai progetti, la disciplina della procedura di presentazione dei progetti stessi e i criteri di valutazione.</p> <p>Le regioni partecipano ai lavori del Comitato attraverso un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.</p>

<p>SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RETE DI RILEVANZA ECONOMICA (Art. 1, comma 609)</p>	<p>Il comma in esame, mediante modifica dell'articolo 3-bis del D.L. 138/2011 interviene sulla disciplina dei criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, stabilendo che gli enti locali partecipino obbligatoriamente agli enti di governo istituiti in relazione ai relativi ambiti; in caso di mancata adesione entro il 1 marzo 2015 o entro sessanta giorni dall'istituzione dell'ente di governo è previsto l'intervento sostitutivo del presidente della Regione. Sono inoltre previste altre regole organizzative e di carattere finanziario. In particolare è stabilito che nella relazione di cui all'art. 334, comma 20, del D.L. 179/2012 in cui si dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio, debba contenere anche un piano economico-finanziario che, nel caso di affidamento in house, specifica altresì l'assetto economico-patrimoniale della società, il capitale proprio investito e l'ammontare dell'indebitamento.</p>
<p>AFFIDAMENTI A COOPERATIVE SOCIALI (Art. 1, comma 610)</p>	<p>Il comma in argomento, mediante integrazione della disposizione di cui all'art. 5, comma 1, della L. 8 novembre 1991, n. 381 "<i>Disciplina delle cooperative sociali</i>", stabilisce che le convezioni di importo inferiore alla soglia comunitaria stipulate dagli enti pubblici e anche dalle società di capitali a partecipazione pubblica con le cooperative sociali di tipo b, siano stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed efficienza.</p>

**RIORDINO
SOCIETÀ
PARTECIPATE E
PARTECIPAZIONI
(Art. 1, commi 611-
614)**

La legge di stabilità interviene nuovamente anche sul tema delle società partecipate, stabilendo una serie di misure di riordino finalizzate ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato.

Comma 611 (criteri del processo di razionalizzazione).

Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1 gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Comma 612 (Approvazione del Piano di razionalizzazione)

I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri organi di vertice delle amministrazioni tenute ad applicare le misure di riordino, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica è:

- trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti
 - e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.
- Entro il 31 marzo 2016, i suddetti organi di vertice predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è:
- trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti
 - e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Comma 615 (Servizio idrico integrato). Mediante modifica del comma 1 dell'art. 149 *bis* del Codice dell'ambiente, nel caso di affidamento della gestione del servizio idrico integrato a società pubblica, il comma dispone l'abrogazione del requisito della partecipazione esclusiva e diretta da parte degli enti locali dell'ambito territoriale ottimale, stabilendo che debba trattarsi

	<p>di società interamente pubbliche che siano comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nel predetto ambito territoriale ottimale.</p> <p>La legge di stabilità dispone altresì che:</p> <ul style="list-style-type: none"> – alle deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e agli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa si applicano unicamente le disposizioni del codice civile e, in quanto dette deliberazioni sono incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria (<u>comma 613</u>); – in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 147/2013; si applica altresì il regime fiscale di cui al comma 568-bis dell'articolo 1 della L. 147/2013 anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015. <p>Il <u>comma 616</u> estende alle aziende speciali la possibilità di scioglimento prevista dall'art. 1, comma 568 bis della L. 147/201 ed estende a 24 mesi l'arco temporale entro cui deve essere effettuato lo scioglimento al fine di poter beneficiarne dell'esenzione fiscale degli atti e delle operazioni poste in essere.</p>
<p>REVERSE CHARGE (commi 629-633)</p>	<p>La legge di stabilità in esame, mediante modifica dell'art. 17 del D.P.R. 633/1972, estende l'ambito oggettivo di applicazione del meccanismo di inversione contabile I.V.A. noto come "reverse charge" in forza del quale il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, è tenuto all'assolvimento dell'imposta in luogo del cedente o prestatore.</p> <p>Per quanto di interesse tale estensione riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> – subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad una misura di deroga da parte del Consiglio dell'UE, il settore edile e il settore energetico con riferimento ai trasferimenti di quote di emissioni di gas ad effetto serra (in tal caso per un periodo di 4 anni), alle cessioni dei certificati relativi all'energia e al gas e alle cessioni di gas e di energia elettrica ai soggetti passivi- rivenditori stabiliti nel territorio dello stato); – senza attendere il nulla osta UE, con decorrenza dal 1 gennaio 2015 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti pubblici (Stato, organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, enti pubblici territoriali e consorzi tra essi costituiti, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituti universitari, aziende sanitarie locali, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, enti pubblici di assistenza e beneficenza e di previdenza). Pertanto, i fornitori di beni e servizi riceveranno dagli enti pubblici l'importo del corrispettivo al netto dell'I.V.A., mentre l'imposta sarà direttamente versata dagli enti pubblici all'erario (<i>split payment</i>) secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. È precisato che lo <i>split payment</i> non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

INFRASTRUTTURE:

- Art. 1, comma 153 (**opere di accesso agli impianti portuali**). La legge di stabilità autorizza la spesa di 5 milioni i euro nel 2015 per ciascun anno del triennio 2014-2019 per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali, previa verifica dell'attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, relativo alla destinazione delle disponibilità derivanti dalle revoche disposte dal CIPE.
- Art. 1, comma 192 (**Reti metropolitane**). La disposizione, mediante integrazione dell'art. 3 del D.L. 133/2014 "Sblocca-cantieri" è diretta ad includere le reti metropolitane di aree metropolitane nell'elenco delle opere a cui assegnare in via prioritaria le risorse che confluiscono nel Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico a seguito delle revoche dei finanziamenti presenti nel Fondo sblocca cantieri.
- Art. 1, comma 229 (**Interventi sulla rete ferroviaria**). In coerenza con i contratti di programma-parte investimenti e parte servizi stipulati con la società Rete ferroviaria italiana (RFI) e in attuazione dei medesimi contratti di programma, nonché in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, la Strategia di sviluppo della rete ferroviaria per il periodo 2015-2017 persegue i seguenti assi di intervento attraverso i connessi programmi di investimento:
 - a) manutenzione straordinaria della rete ferroviaria nazionale;
 - b) sviluppo degli investimenti per grandi infrastrutture.
- Art. 1, comma 236 (**Competitività porti italiani**). Il comma, con finalità di accelerazione e semplificazione, dispone che la procedura di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 145/2013 non si applica in relazione per all'assegnazione delle risorse per gli interventi per il miglioramento della competitività dei porti italiani.
- Art. 1, commi 295-296 (**Assegnazione risorse ad ANAS**). I commi in commento prevedono che per le attività di costruzione e gestione delle strade, di adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali, di costruzione e miglioramento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali e per gli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie nonché degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorità per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico della rete stradale di interesse nazionale sia riconosciuta ad ANAS S.p.A. una quota non superiore al 12,5% dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto approvato a decorrere dal 1 gennaio 2015.
- Art. 1, comma 299 (**Fondo per opere di interconnessione di tratte autostradali**). La legge di stabilità 2015 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui per il periodo dal 2017 al 2031, finalizzato prioritariamente alla realizzazione di opere di interconnessione di tratte autostradali per le quali è necessario un concorso finanziario per assicurare l'equilibrio del Piano economico e finanziario. Alla ripartizione delle risorse si provvede con delibera del CIPE su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il contributo è utilizzato esclusivamente in erogazione diretta.
- Art. 1, commi 552, 553 e 554 (**Infrastrutture energetiche strategiche**).

Il comma 552 estende alle opere e alle infrastrutture necessarie per assicurare lo sfruttamento di titoli concessori relativi agli idrocarburi il regime di autorizzazione unica già previsto per le opere strategiche, per quanto concerne il trasporto, stoccaggio, trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate fuori dal perimetro delle concessioni di coltivazione.

Il comma 553 stabilisce che l'art. 57 del D.L. 5/2012, relativo alle autorizzazioni in materia di infrastrutture energetiche strategiche, si applica anche ai procedimenti in corso relativi all'autorizzazione di opere per le quali sia stato adottato un decreto di compatibilità ambientale alla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

Il comma 554, mediante sostituzione del comma 1 *bis* dell'art. 38 del D.L. 133/2014 introduce la necessità di acquisire l'intesa con la Conferenza unificata ai fini della definizione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente, del Piano delle aree in cui sono consentite

le attività le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale sulla terraferma. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa la decisione è rimessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.